

0

SENTENZA ⁰ 2434/2008

N.6784/2006 REG. GEN.

4



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

N° CRON.
25 FEB 2008
N° REG. 1931

composto dai Magistrati

dott. Bartolomeo Quatraro PRESIDENTE

dott. Mauro Vitiello GIUDICE

dott. Roberto Fontana GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso ex art. 98 L.F. notificato in data 18/1/2006 a ministero dell' Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all' Ufficio Notifiche del Tribunale di Milano

DA

AVV. LUIGI MARIO TARENZI, in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via San Senatore n.6/1

-OPPONENTE-

FALLIMENTO TC SISTEMA s.p.a.

-OPPOSTO CONTUMACE-

avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

All'udienza del 4/12/2007 l'opponente precisava le seguenti conclusioni:

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. Fall. – R.G. 6784/2006 - dott. Fontana

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER L'AVV.

LUIGI MARIO TARENZI

Voglia l'III.mo Tribunale adito, a parziale modifica dello stato passivo del Fallimento TC Sistema s.p.a., dichiarare l'ammissione del credito dell'Avv.Luigi Mario Tarenzi al passivo del Fallimento come segue:

1) in principalità, in via privilegiata ex art.2751-bis 1° co. n.2 cod.civ., per l'importo complessivo di Euro 31.986,94=, di cui Euro 31.818,29= a titolo di capitale ed Euro 168,65= a titolo di interessi legali.

2) in via subordinata, per l'importo complessivo di Euro 31.986,94=, di cui a) in privilegio ex art.2751-bis 1° co. n.2 cod.civ. per Euro 26.330,65 (Euro 26.162,00 in linea capitale ed Euro 168,65 per interessi legali), b) in via privilegiata ex artt.2758, 2° co. e 2772, 3° co. cod.civ. per Euro 5.151,27 (rivalsa I.V.A.), c) sempre in via privilegiata per Euro 505,02 (rivalsa C.P.A. ex art.11 DPR 20.9.1980 n.576).

Voglia in ogni caso l'intestato Tribunale condannare il Fallimento al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali del 12,5% di cui alla vigente Tariffa Professionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art.98 Legge Fallimentare depositato il 21/12/2005 l'avv.Luigi Mario Tarenzi ha proposto opposizione contro lo stato passivo del Fallimento TC Sistema s.p.a. contestando il mancato riconoscimento del privilegio di cui all'art.2751 bis c.1 n1. c.c. in ragione dello svolgimento dell'attività professionale nell'ambito di uno studio associato.

Il ricorrente deduceva che i crediti, di cui aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare, erano relativi ad incarichi professionali che gli erano stati personalmente conferiti e che egli aveva provveduto personalmente a svolgere.

All'udienza del 4/12/2007 la causa era posta in decisione.

MOTIVI

L'opposizione proposta è fondata.

Risulta dalla documentazione prodotta in atti che i crediti oggetto della domanda di ammissione al passivo fallimentare, ammontanti complessivamente ad €.31.986,94, riguardano l'assistenza legale nelle cause promosse dalla TC Sistema s.p.a. nei confronti di Top Job s.r.l., di Alimentari 3000 s.r.l. e di Domina Hotel e Compr. Alberghiera s.r.l.

Per tutte le cause la procura alle liti risulta conferita all'avv.Luigi Tarenzi e le note proforma sono state emesse dal legale senza il benchè minimo riferimento all'associazione professionale di cui egli fa parte.

Sulla base di questi elementi, tenuto conto tra l'altro che l'attività di assistenza in giudizio è necessariamente riferibile al legale indicato nella procura, non può dubitarsi che nel caso in esame, a prescindere da ogni considerazione sulla rilevanza esterna o meramente interna dell'associazione professionale, si è trattato di normali prestazioni professionali rese dal singolo professionista incaricato e non di prestazioni di servizi erogate da una struttura organizzata con connotati sostanzialmente imprenditoriali, non risultando l'inserimento del professionista in uno studio associato di per sé sufficiente ad alterare la natura del rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dalla personalità della prestazione e dalla responsabilità diretta del professionista.

In altri termini l'inserimento del professionista in uno studio associato non fa perdere al credito del professionista il carattere retributivo quando il credito nasce da un'attività direttamente imputabile al singolo professionista.

Né appare idoneo a fondare una diversa conclusione il rilievo che l'associazione professionale delineerebbe un contesto con peculiari caratteristiche sia di tipo economico che organizzativo offrendo agli associati i vantaggi della collaborazione

reciproca, della suddivisione dei rischi, degli oneri e delle spese. In concreto l'associazione professionale può risultare articolata in forme alquanto variegata per quanto riguarda i livelli d'interazione tra i professionisti coinvolti e in ogni caso, volendosi focalizzare in modo corretto il piano della valutazione socio-economica, la differenza rilevante nell'ambito della realtà delle professioni è rappresentata dalla grande divaricazione tra i livelli reddituali, certamente cresciuta a seguito dell'aumento esponenziale degli iscritti, che non riflette però la dicotomia tra professionisti titolari di studio individuale e professionisti che esercitano nell'ambito di studi associati.

IL CASO.it

Ma la previsione dell'art.2751 bis n.2) non opera alcuna distinzione né sotto il profilo reddituale né sotto quello del modello organizzativo, richiedendo ai fini del riconoscimento del privilegio unicamente che il credito abbia per oggetto la retribuzione spettante ad un professionista o ad altro prestatore d'opera per la prestazione resa al cliente: la prestazione resa dal singolo professionista nello svolgimento della propria attività professionale, come nel caso in esame l'assistenza in giudizio, presenta sempre questi caratteri, anche se il professionista fa parte di un'associazione professionale.

Mancano i presupposti per il riconoscimento del privilegio solo quando l'opera intellettuale di una molteplicità di professionisti è parte di una complessa prestazione di assistenza tecnica commissionata alla struttura organizzata in cui i professionisti sono inseriti o con cui essi collaborano, risultando in queste ipotesi del tutto evidente che il rapporto tra il cliente e la struttura organizzata, anche se costituita da professionisti nella forma dell'associazione professionale, non presenta i caratteri del rapporto professionale incentrato sulla personalità della prestazione, trattandosi in realtà di una prestazione di servizi intellettuali eseguita nell'ambito di un'attività sostanzialmente imprenditoriale.

In accoglimento della domanda proposta i crediti dell'avv. Luigi Tarenzi vanno pertanto ammessi nello stato passivo del Fallimento TC Sistema s.p.a. come crediti privilegiati ex art.2751 bis n.2 c.c. per un importo complessivo di €26.330,65, dovendosi confermare l'ammissione in via chirografaria quanto all'importo di €5.151,27, perché, trattandosi di credito di rivalsa IVA relativo a prestazione professionale, non sussistono i beni su cui var valere il privilegio speciale ex art.2758 c.2 c.c. ed ex art.2772, c.3 c.c., e quanto all'importo di €505,02 perché non è previsto il privilegio per il credito di rivalsa per C.P.A.

In ragione della diversità di orientamenti giurisprudenziali manifestatasi in ordine alla riconoscibilità del privilegio professionale nel caso di prestazione effettuata da

professionista in studio associato, sussistono giusti motivi per la dichiarazione d'irripetibilità delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, definitivamente decidendo nel giudizio di opposizione ex art.98 L.F. iscritto al n.6784/2006 R.G., così provvede:

1) a modifica del provvedimento di ammissione del giudice delegato in esito alla verifica dei crediti ex art.93 L.F., ammette al passivo del Fallimento TC Sistema s.p.a. il credito dell'avv. Luigi Tarenzi dell'importo di €.31.986,94 con privilegio ex art.2751 bis n.2).

2) dichiara irripetibili le spese di lite.

Milano, 13/2/2008

[IL CASO.it](http://ILCASO.it)

Il Giudice rel.

Il Presidente

IL CANCELLIERE GI
Fiorenza De Laurentis
De Laurentis

TRIBUNALE di MILANO	
2° Sez. Civile	
Sentenza	
Depositata e Pubblicata	
OGGI	25 FEB 2008
IL CANCELLIERE	
De Laurentis	